



**Disposizioni operative
per il contrasto
all'evasione
dell'obbligo di
istruzione e formazione**

2025

Disposizioni operative per il contrasto all'evasione dell'obbligo di istruzione e formazione

PREMESSE

DISPOSIZIONI GENERALI

PROCEDURE

1 – PROCEDURE IN VIA AMMINISTRATIVA

1.A) Mancata iscrizione

1.A.1 Verifica preliminare

1.A.2. Istruttoria per i casi di mancata iscrizione

Fase 1 - Avvio dell'istruttoria e controlli preliminari

Fase 2 - Lettera di ammonizione e richiesta di eventuali valide giustificazioni della mancata iscrizione

Fase 3 - Gestione risposte della famiglia alla lettera di ammonizione

Fase 4 - Conclusione dell'istruttoria per mancata iscrizione

1.B) Mancata frequenza

1.B.1. Istruttoria per i casi di mancata frequenza o elusione

Fase 1 - Avvio dell'istruttoria e controlli preliminari

Fase 2 - Lettera di ammonizione e richiesta di eventuali valide giustificazioni della mancata frequenza

Fase 3 - Gestione risposte della famiglia alla lettera di ammonizione

Fase 4 - Conclusione dell'istruttoria per mancata frequenza o elusione

1.C) Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione

2 – PROCEDURA IN VIA GIUDIZIARIA

Allegati

A. Modello di segnalazione di mancata frequenza

B. Lettera di ammonizione per mancata iscrizione

C. Lettera di ammonizione per mancata frequenza

D. Lettera di ammonizione per mancata frequenza obbligo formativo

E. Fac-simile da inviare unitamente a Lettere di Ammonizione All. B e C

Disposizioni operative per il contrasto all'evasione dell'obbligo di istruzione e formazione

PREMESSE

Con l'obiettivo di dare uniformità ed omogeneità alle procedure volte a contrastare il fenomeno dell'evasione dell'obbligo di istruzione e formazione, sia con riferimento alle ipotesi della mancata iscrizione che della mancata o irregolare frequenza, sono state predisposte le presenti disposizioni operative, che dovranno essere applicate qualora si verificano le fattispecie descritte nel presente documento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Con le deliberazioni n. 440 del 25.10.2024 e 461 del 5/11/2024, la Giunta Comunale ha approvato la nuova struttura organizzativa del Comune di Firenze a far data dal 25.11.2024, aggiornando e modificando coerentemente il funzionigramma descrittivo degli ambiti di competenza delle Direzioni precedentemente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 5/7/2022.

Il funzionigramma per ruolo (Direttore e Dirigente) e Servizi (articolazioni organizzative di base) delle strutture organizzative del Comune di Firenze, è stato approvato, da ultimo, con determinazione del Direttore Generale n. 9124 del 22/11/2024, in coerenza con il nuovo assetto della struttura dell'Ente di cui alle citate deliberazioni di Giunta comunale n. 440/2024 e 461/2024.

A ciascuna Direzione dell'Amministrazione sono pertanto attribuite specifiche macrofunzioni, così come ai Servizi, quali articolazioni delle Direzioni medesime.

Uno dei corollari delle suddette attribuzioni attiene alla responsabilità del controllo e vigilanza sull'assolvimento del dovere di istruzione e formazione, previsto dalle disposizioni di seguito riportate, e che si colloca in capo alla Direzione Istruzione che lo assolve in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali, la Direzione Polizia Municipale e la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile.

La Legge 53/03 e i successivi D.Lgs. 76/05 e D.Lgs 226/05 hanno introdotto il concetto di "diritto-dovere" all'istruzione e alla formazione dai 6 ai 18 anni, che ricomprende l'obbligo di istruzione dai 6 ai 14 anni, sancito costituzionalmente all'art.34, l'obbligo d'istruzione dai 14 ai 16 anni introdotto dalla legge finanziaria del Dicembre 2006, e l'obbligo formativo a partire dai 16 anni fino al conseguimento del diploma, di una qualifica professionale o al compimento del diciottesimo anno d'età.

La Legge n. 296/2006 stabilisce all'art. 1, comma 622 che "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".

Già l'art. 5 del D.Lgs. n. 76/05 definisce con chiarezza tutti i soggetti deputati al controllo dell'assolvimento degli obblighi e individua nella figura del Comune il soggetto istituzionale deputato

alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione per i giovani residenti sul territorio comunale¹, oltre al Dirigente Scolastico dell'istituzione ove è iscritto il minore.

L'art. 114 del D.Lgs. n. 297/1994, rubricato "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione" così come modificato dal D.L. n. 123 del 15/09/2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (c.d. decreto *Caivano*), convertito con la Legge di conversione n. 159 del 13/11/2023, prevede una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Fra i compiti istituzionali della Direzione Istruzione è prevista la vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione da parte dei minori residenti nel territorio comunale; per espletare la propria funzione, la Direzione Istruzione si avvale della collaborazione di varie Direzioni: Direzione Servizi sociali, Direzione Corpo Polizia Municipale e Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile.

Nei documenti di pianificazione strategica del Comune, in particolare nel PIAO/PEG approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 27 febbraio 2024 è stato inserito un obiettivo di miglioramento collegato alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, nel quale sono previste le attività di mappatura e analisi di banche dati di soggetti terzi al fine di implementare un'integrazione con le stesse per un monitoraggio continuo e puntuale dell'obbligo scolastico.

Il Dirigente del Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche con apposito atto Prot. N. 98982 del 21/03/2024, ha nominato il Gruppo di lavoro per la Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, individuandone i componenti quali "Responsabili del monitoraggio della dispersione scolastica" ai fini dell'accesso alle banche dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Regione Toscana.

L'Amministrazione Comunale ha adottato, al fine di provvedere alla vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione da parte dei minori residenti nel territorio comunale, già a partire dal 2011 (approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2011/DD/09540) un Protocollo Operativo fra le Istituzioni scolastiche e gli uffici competenti del Comune di Firenze per il contrasto all'evasione dell'obbligo di istruzione, aggiornato nel 2017 da una nuova versione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2017/DD/02439.

Con Deliberazione n. DG/2022/00539 è stato approvato lo Schema di Protocollo di intesa per la collaborazione operativa tra Comune di Firenze – Direzione Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V – Ambito Territoriale di Firenze, finalizzato al successo formativo, alla prevenzione della dispersione/evasione scolastica delle studentesse e degli studenti delle scuole di Firenze, documento articolato in diversi ambiti di attività e di intervento, in modo tale che possa consentire di attivare interventi focalizzati in risposta a situazioni complesse e bisogni emergenziali, riscontrabili in questo ambito d'azione.

Il Protocollo di intesa per la collaborazione operativa tra Comune di Firenze – Direzione Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V – Ambito Territoriale di Firenze è stato sottoscritto in data 01/12/2022, al fine di favorire al massimo la collaborazione tra Amministrazioni con

¹ Secondo quanto previsto all'art 2 comma 1 del DECRETO 13 dicembre 2001, n. 489 "Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico" alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, , parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione.

l'intento di definire direttive e obiettivi e concordare azioni comuni nei diversi ambiti dei servizi scolastici e educativi.

Il “Nuovo Protocollo operativo per il contrasto all’evasione dell’obbligo di istruzione e formazione”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2022/DD/9814 del 15/12/2022, si configura quale primo documento attuativo, connesso alle finalità perseguite dal Protocollo d’Intesa, frutto del lavoro condiviso delle Direzioni del Comune che a vario titolo intervengono nelle procedure di cui si tratta, in particolare dai referenti della Direzione Istruzione (E.Q. Inclusione scolastica), della Direzione Servizi sociali (E.Q. Promozione diritti e tutela dei minori), della Direzione Corpo Polizia Municipale (E.Q. Commissario - Area prevenzione e polizia giudiziaria) e della Direzione Servizi territoriali e protezione civile (E.Q. Anagrafe).

L’entrata in vigore del citato D.L. n. 123 del 15/09/2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” ha apportato significative modifiche alla disciplina previgente che implicano nuove modalità di gestione della dispersione scolastica a carico dell’Amministrazione Comunale. Nell’ambito delle misure per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione, l’art. 12 del Capo III, concernente *Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione*, ha introdotto il nuovo delitto riferito all’obbligo scolastico dei minori (art. 570 ter c.p. Inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori), prima contenuto nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 731 c.p., ora abrogato. Nel suddetto art. 12 è stata, inoltre, introdotta una nuova formulazione dell’art. 114 del D.lgs 297/1994 che prevede l’ammonizione del Sindaco agli esercenti la potestà genitoriale invitandoli ad ottemperare alla legge.

Alla luce del quadro normativo attualmente vigente ed al fine di consentire il corretto adempimento del compito di vigilanza sull’obbligo di istruzione e formazione, l’Amministrazione Comunale ha aggiornato le procedure amministrative volte a definire le modalità di gestione dei casi di mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione e di formazione delle studentesse e studenti residenti nel Comune di Firenze.

Le procedure amministrative seguenti sono state condivise con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V – Ambito Territoriale di Firenze, oltre che con i referenti di ambito per le scuole di Firenze quali rappresentanti dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado del territorio che sono tenuti all’applicazione di quanto previsto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione (ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 297/1994 così come modificato dal D.L. n. 123 del 15/09/2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” convertito con Legge di conversione n. 159 del 13/11/2023) e dell’obbligo di formazione (ai sensi del Decreto Legislativo n. 76 del 2005 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c, della Legge Delega 28 marzo 2003, n.53”).

PROCEDURE

Come in premessa accennato, la Direzione Istruzione ha la competenza esclusiva sulle procedure di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione: tale Direzione costituisce l’unica struttura organizzativa deputata a tale scopo, fermo restando che le procedure suddette verranno avviate solo previa formale segnalazione, a norma di legge, da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui è iscritta/o la/il minore residente nel Comune di Firenze.

La Direzione Istruzione, attraverso l’ufficio competente, può avviare due tipologie di procedure, in via amministrativa e in via giudiziaria, in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La procedura in via amministrativa riguarda:

- i casi di mancata iscrizione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 297/1994;
- i casi di mancata frequenza ed elusione segnalati dalle Istituzioni scolastiche di cui ai commi 4 e 5 del suddetto art. 114;
- i casi di mancato assolvimento dell'obbligo formativo, segnalati da Istituti scolastici ed Enti di formazione professionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 76/05.

La procedura in via giudiziaria è avviata nel caso in cui la procedura in via amministrativa si concluda con la conferma del mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione, sia per mancata iscrizione che per mancata frequenza/elusione.

Nelle ipotesi di casi segnalati di dispersione scolastica connotati da una particolare complessità è prevista una presa in carico da parte di più Direzioni del Comune di Firenze, ai fini della corresponsabilità gestionale del caso e della predisposizione di azioni condivise.

Per agevolare i rapporti tra le istituzioni scolastiche e gli uffici competenti dell'Amministrazione si istituisce una "Cabina di regia", nominata dalla Direzione Istruzione, che si riunirà almeno due volte l'anno (nei mesi di ottobre e febbraio/marzo), e comunque ogni qualvolta uno dei componenti lo ritenga necessario e ne chiedi l'attivazione. La "Cabina di regia" è costituita dai rappresentanti dei Dirigenti Scolastici e dai Referenti delle Direzioni comunali coinvolti a vario titolo nella procedura per il contrasto e la vigilanza sull'evasione dell'obbligo di istruzione e di formazione, come di seguito specificato:

- rappresentanza dei Dirigenti scolastici (2 Dirigenti Scolastici di Istituti Comprensivi, 2 Dirigenti Scolastici di Scuole Sec. di II grado di Firenze)
- Direzione Istruzione (E.Q. Inclusione scolastica)
- Direzione Servizi sociali (E.Q. Promozione diritti e tutela dei minori)
- Direzione Corpo Polizia Municipale (E.Q. Commissario - Area prevenzione e polizia giudiziaria)
- Direzione Servizi territoriali e protezione civile (E.Q. Anagrafe)

1 – PROCEDURE IN VIA AMMINISTRATIVA

L'evasione dell'obbligo di istruzione e formazione viene accertata attraverso la rilevazione di:

- A) mancata iscrizione
- B) mancata frequenza

1.A) Mancata iscrizione

La normativa oggi vigente che disciplina la mancata iscrizione è prevista nell'art. 114, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 297/1994.

Ai sensi dell'articolo 114 è previsto che:

- comma 1 - *“Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.*
- comma 2 - *“Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.”*

Come sopra premesso, nelle more della completa attivazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) e della sua integrazione con i sistemi informativi dell'Ente, rimane vigente la procedura di gestione per i casi di mancata iscrizione attualmente in uso presso il Comune di Firenze, secondo quanto previsto dal “Nuovo Protocollo operativo per il contrasto all'evasione dell'obbligo di istruzione e formazione”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2022/DD/9814 del 15/12/2022, integrato alla luce del quadro normativo attualmente vigente.

La procedura in via amministrativa applicata è, dunque, la seguente:

1.A.1 Verifica preliminare

Entro il mese di **aprile** di ogni anno, a conclusione del periodo delle iscrizioni, il Dirigente scolastico comunica alla Direzione Istruzione - E.Q. Inclusione scolastica l'esito del controllo sulla regolare iscrizione all'anno scolastico successivo delle/degli alunne/i in obbligo di istruzione.

Nel caso di alunne/i frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, verifica, inoltre, che abbiano effettuato l'iscrizione alla prima classe di una scuola primaria del proprio Istituto Comprensivo o di altri istituti scolastici statali, paritari e non paritari del comune di Firenze o di altri comuni, comunicando alla Direzione Istruzione – E.Q. Inclusione scolastica i minori che non risultano iscritti a nessuna scuola primaria.

1.A.2. Istruttoria per i casi di mancata iscrizione

La procedura amministrativa, a cura degli uffici competenti del Comune di Firenze, avviata per i casi di mancata iscrizione, si sviluppa attraverso quattro fasi successive, di seguito specificate.

Fase 1 - Avvio dell'istruttoria e controlli preliminari

Nei primi mesi di ogni anno scolastico l'Ufficio Inclusione scolastica effettua i seguenti interventi:

- sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche, ovvero mediante l'accesso alle banche dati scolastiche, ove autorizzato, controlla l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione residenti nel Comune di Firenze, rilevabili dalla banca dati della popolazione residente, che non risultano iscritti a scuole statali e paritarie del territorio italiano;
- verifica l'esistenza di eventuali comunicazioni da parte delle famiglie, residenti nel Comune di Firenze, che si avvalgono per la/il propria/o figlia/o dell'istruzione parentale, in proprio o mediante frequenza di un istituto non statale non paritario;
- a conclusione dei controlli effettuati d'ufficio, predispone appositi elenchi con i nominativi dei minori soggetti all'obbligo di istruzione non iscritti a scuola, organizzati per anno di nascita e situazione emersa.

Fase 2 - Lettera di ammonizione e richiesta di eventuali valide giustificazioni della mancata iscrizione

L'E.Q. Inclusione scolastica della Direzione Istruzione predispone e invia la lettera di ammonizione (allegato B) ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994, da inviare, a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso sistemi di notifica digitale ogniqualvolta sia possibile o altra forma di notifica prevista dall'ordinamento, ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (i genitori dell'alunna/o ovvero chi ne fa le veci) presenti nell'elenco di soggetti che, dagli accertamenti effettuati d'ufficio, non sono risultati iscritti in alcun istituto scolastico, invitandoli ad ottemperare alla legge.

Fase 3 - Gestione risposte della famiglia alla lettera di ammonizione

I soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione cui è stata inviata la lettera di ammonizione sono tenuti a rispondere all'Ufficio Inclusione scolastica entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, esplicitando le motivazioni della mancata iscrizione o provvedendo all'iscrizione del minore a scuola.

L'Ufficio Inclusione scolastica verificherà le dichiarazioni ricevute e provvederà ad effettuare le opportune verifiche, secondo quanto previsto nella casistica di seguito specificata.

Caso 1) - A seguito dell'ammonizione, i soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione iscrivono il minore a scuola

I soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ammoniti iscrivono il minore a scuola entro una settimana dal ricevimento della lettera di ammonizione e ne danno immediata comunicazione alla Direzione Istruzione – Ufficio Inclusione scolastica, tramite PEC

all'indirizzo direzione.istruzione@pec.comune.fi.it o e-mail all'indirizzo di posta evasione.obbligoscolastico@comune.fi.it.

In seguito alla ricezione della conferma di iscrizione l'Ufficio Inclusione archiverà la pratica.

Caso 2) - A seguito dell'ammonizione, i soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione presentano giustificazioni

I soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ammoniti forniscono per iscritto giustificazioni della mancata iscrizione del minore, inviando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/00 (secondo il *fac-simile* allegato E) alla lettera di ammonizione) e la documentazione ritenuta opportuna, alla Direzione Istruzione – Ufficio Inclusione scolastica, tramite raccomandata A/R o PEC all'indirizzo direzione.istruzione@pec.comune.fi.it o e-mail all'indirizzo di posta evasione.obbligoscolastico@comune.fi.it.

Si specifica che, secondo la formulazione del D.L. n. 123/2023, art. 12 comma 5, le motivazioni valide e, quindi, ammissibili all'interno del procedimento amministrativo in questione, possono riguardare esclusivamente giustificazioni relative a:

- ***“procurare in altro modo l'istruzione”***, che si intende verificata nei seguenti casi: istruzione parentale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 62/2017, a seguito di apposita comunicazione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale al Dirigente Scolastico e previo sostenimento annuale dell'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione; trattenimento dei bambini che hanno compiuto o compiono entro il 31 dicembre i 6 anni, per gravi impedimenti o motivi di salute (a titolo esemplificativo, bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e bambini adottati internazionalmente), e il trattenimento, per un solo anno scolastico, di quelli che frequentano le scuole paritarie con metodo Steiner per cui l'accesso a scuola è posticipato al settimo anno di età.
- ***“motivi di salute”***, che si intende verificata a seguito di presentazione di certificato medico/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nelle more dell'acquisizione di un certificato medico;
- ***“altri gravi impedimenti”***, caratterizzati da particolare complessità riconducibili a impedimenti oggettivi o di forza maggiore che non lasciano spazio a interpretazioni generiche o a valutazioni di carattere soggettivo.

Le giustificazioni fornite dalle famiglie saranno esaminate dall'Ufficio Inclusione con l'eventuale ausilio, se ritenuto opportuno, della Direzione Servizi Sociali e della Direzione Corpo Polizia Municipale.

Le giustificazioni devono essere presentate per iscritto, allegando certificati e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/00 (secondo il *fac-simile* allegato E a lettera di ammonizione).

Le verifiche documentali sono a carico dell'Ufficio Inclusione scolastica: nel caso in cui fossero necessari eventuali colloqui/sopralluoghi, questi verranno svolti dalla Direzione Corpo Polizia Municipale.

Se - all'esito dell'istruttoria - le giustificazioni saranno ritenute conformi alle disposizioni di legge, l'Ufficio Inclusione provvederà ad archiviare la pratica dandone notizia ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Se, al contrario, le giustificazioni non saranno ritenute idonee, l'Ufficio Inclusione procederà come descritto al successivo punto 2 – PROCEDURA GIUDIZIARIA (denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale²).

Caso 3) - I soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione raggiunti dall'ammonizione non forniscono risposte entro 7 giorni

Se i soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ricevuta la lettera di ammonizione, **non forniscono una risposta entro 7 giorni**, l'Ufficio Inclusione scolastica invierà alla Direzione Corpo Polizia Municipale la richiesta di un sopralluogo al fine di accertare la presenza di eventuali cause ostative o sollecitare la famiglia ad adempiere alle richieste ricevute.

A seguito di apposito verbale di intervento della Polizia Municipale, l'Ufficio Inclusione scolastica, sulla base di quanto riscontrato, potrà:

- archiviare la pratica e informare i soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, se - all'esito dell'istruttoria - le giustificazioni fornite saranno ritenute valide nel rispetto delle disposizioni di legge, o sia stata effettuata l'iscrizione del minore in una scuola del sistema nazionale.
- in caso contrario, procedere, dopo aver previamente verificato con l'Istituto Scolastico l'eventuale avvio della frequenza scolastica, alla denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, secondo le modalità previste al successivo punto 2 – PROCEDURA GIUDIZIARIA.

Caso 4) - La raccomandata ha esito negativo

Qualora la raccomandata inviata contenente la lettera di ammonizione ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione avesse esito negativo per irreperibilità, destinatario sconosciuto, o compiuta giacenza, la suddetta lettera verrà consegnata ai messi comunali, ovvero utilizzando altre forme di notifica previste dalla normativa vigente, che provvederanno a notificare l'atto al destinatario. Il personale incaricato provvederà a redigere una relazione sull'esito della notifica, che invierà all'Ufficio Inclusione scolastica.

Sulla base di quanto riscontrato, qualora sia confermata l'impossibilità di ricevimento della lettera di ammonizione da parte dei soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, l'Ufficio Inclusione scolastica archiverà la pratica per destinatario

Art. 331 c.p.p. "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio":

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

sconosciuto/irreperibile, comunicando il nominativo all'Anagrafe comunale per l'avvio delle procedure di competenza.

La E.Q. Anagrafe della Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile, sulla base degli elenchi comunicati dalla E.Q. Inclusione scolastica della Direzione Istruzione, contenenti i nominativi dei minori dichiarati irreperibili/sconosciuti/trasferiti, avvia la pratica di verifica della residenza ed eventuale cancellazione dai registri dell'anagrafe della popolazione residente.

Caso 5) - Ulteriori accertamenti - Interventi della Direzione Servizi sociali

Nel caso in cui la situazione richieda ulteriori accertamenti, la E.Q. Promozione diritti e tutela dei minori della Direzione Servizi Sociali attua gli interventi di propria competenza, compresa l'eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria, anche mediante azioni coordinate con la scuola, la Direzione Istruzione e la Direzione Corpo Polizia Municipale, mirati all'elaborazione di un progetto individuale d'intervento a favore del minore e della sua famiglia, garantendo comunicazione e circolazione delle informazioni tra i soggetti istituzionali interessati, rispetto agli interventi realizzati.

Fase 4 - Conclusione dell'istruttoria per mancata iscrizione

In seguito agli accertamenti effettuati d'ufficio e alle informazioni emerse dai controlli, la E.Q. Inclusione scolastica della Direzione Istruzione provvede ad archiviare i nominativi dei minori per i quali sia stata dimostrata la regolarità dell'iscrizione scolastica o per i quali siano stati forniti giustificati motivi.

La E.Q. Inclusione scolastica, nei casi in cui il minore o il suo nucleo familiare risultino conosciuti dalla Direzione Servizi sociali o si palesi la necessità di un loro intervento, invia le informazioni ottenute alla E.Q. Promozione diritti e tutela dei minori della Direzione Servizi Sociali. Se il minore o il suo nucleo familiare non sono già in carico ai Servizi sociali, la segnalazione viene inviata al Segretariato sociale per gli interventi di propria pertinenza, garantendo un rapporto di collaborazione anche per l'eventuale attivazione di azioni coordinate e interventi di rete.

Per i casi risultati inadempienti, l'E.Q. Inclusione scolastica procede alla denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, alla Procura della Repubblica, secondo le modalità previste al successivo punto 2 – PROCEDURA GIUDIZIARIA.

1.B) Mancata frequenza

La normativa oggi vigente che disciplina la mancata frequenza è costituita dall'art. 114 comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 297/1994.

Ai sensi dell'articolo 114 è previsto che:

- comma 4 - *“Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi”*
- comma 5 - *“In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4”.*

La procedura amministrativa, a cura degli uffici competenti del Comune di Firenze, avviata per i casi di mancata frequenza e di elusione, si sviluppa attraverso le fasi di seguito specificate.

1.B.1. Istruttoria per i casi di mancata frequenza o elusione

La procedura amministrativa, a cura degli uffici competenti del Comune di Firenze, avviata per i casi di mancata frequenza o elusione, si sviluppa attraverso quattro fasi successive, di seguito specificate.

Fase 1 - Avvio dell'istruttoria e controlli preliminari

- **Segnalazione del caso da parte dell'Istituzione scolastica**

Ai sensi dell'art.12 comma 4 del D.L. 123/2023, nel caso in cui si verifichino **assenze per più di 15 gg.**, anche non consecutivi, **nel corso di 3 mesi**, senza giustificati motivi, il Dirigente scolastico comunica ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione l'assenza del minore invitandolo a far riprendere la frequenza scolastica entro 7 giorni.

Se entro 7 gg. dalla comunicazione suddetta il minore non riprenda la frequenza scolastica, il Dirigente Scolastico segnala il caso alla Direzione Istruzione - E.Q. Inclusione scolastica, inviando all'indirizzo pec della Direzione Istruzione (direzione.istruzione@pec.comune.i.it) la seguente documentazione:

- a) lettera di segnalazione a norma di legge
- b) Modello di segnalazione elaborato dalla E.Q. Inclusione scolastica della Direzione Istruzione (allegato A) compilato in ogni sua parte
- c) Copia della comunicazione delle assenze inviata alla famiglia, con invito a riprendere la frequenza scolastica entro 7 giorni
- d) Copia della comunicazione inviata alla famiglia, tramite raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso sistemi di notifica digitale inerente all'avvio della procedura di segnalazione per mancato assolvimento dell'obbligo scolastico
- e) Copia della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna/compiuta giacenza della raccomandata A/R /notifica digitale.

La stessa procedura viene attivata nel caso di elusione dell'obbligo di istruzione, ovvero la mancata frequenza di almeno $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Nel caso in cui la scuola invii una segnalazione priva della documentazione richiesta, o incompleta, ovvero non a norma di legge, la segnalazione sarà dichiarata inammissibile e verrà respinta.

• **Controlli preliminari**

Ricevuta la segnalazione dall'Istituzione scolastica, l'Ufficio Inclusione scolastica svolge una verifica sulla correttezza della documentazione inviata e un'attività preliminare di verifica della residenza e dell'eventuale presa in carico del minore e/o del suo nucleo familiare da parte del Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali.

Verifica della residenza

L'Ufficio Inclusione scolastica della Direzione Istruzione procede a verificare la residenza del minore segnalato e del suo nucleo familiare ed agisce in base agli esiti, informando sempre l'Istituzione scolastica delle azioni intraprese:

- a) se il **minore è residente** nel comune di Firenze, l'Ufficio Inclusione predispone e invia la lettera di ammonizione ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, invitandoli ad ottemperare alla legge;
- b) se il **minore non è residente** nel comune Firenze, e risulta residente in altro Comune, l'Ufficio inclusione scolastica comunica alla scuola il Comune di residenza, invitandola ad inoltrare la segnalazione ai rispettivi uffici competenti;
- c) se il **minore non è residente** nel comune Firenze e non risulta residente sul territorio nazionale, l'Ufficio inclusione non dà luogo a procedere e provvede ad archiviare la segnalazione.

Nel caso in cui la scuola trasmetta all'Ufficio Inclusione scolastica, tra la documentazione inviata, copia della ricevuta di ritorno della raccomandata A/R o della notifica digitale inerente all'avvio della procedura di segnalazione per mancato assolvimento dell'obbligo scolastico tornata indietro per destinatario sconosciuto o irreperibile, non sarà avviato alcun procedimento nei confronti dei responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, e il nominativo del minore in questione sarà comunicato all'Anagrafe comunale per l'avvio delle procedure di competenza.

L'Istituzione scolastica sarà informata delle azioni intraprese.

Verifica della presa in carico del Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali

L'Ufficio Inclusione scolastica della Direzione Istruzione verifica se il minore sia in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze - E.Q. Promozione diritti e tutela dei minori - ed agisce in base agli esiti, informando sempre l'Istituzione scolastica delle azioni intraprese.

Se il minore è in carico ai Servizi Sociali

L'Ufficio Inclusione scolastica informa con apposita comunicazione il Servizio Sociale Professionale - E.Q. Promozione diritti e tutela dei minori - e l'assistente sociale incaricato del caso dell'avvenuta segnalazione e chiede riscontro sullo stato della presa in carico.

In base al riscontro inviato dal Servizio Sociale professionale, si procede come di seguito specificato:

- . il minore in carico ai Servizi Sociali è inserito in un percorso di supporto: la procedura si chiude per "giustificati motivi", ai sensi dell'art. 114 comma 5 del D.lgs. 297/94.
- . il minore è inserito in un percorso di supporto ma sono necessari ulteriori interventi: la Direzione Servizi sociali e la Direzione Istruzione valutano insieme l'eventuale attivazione di ulteriori percorsi prima di procedere all'ammonizione, che, se necessario, viene effettuata a cura della Direzione Istruzione, che provvede ad inviare lettera di ammonizione ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, invitandoli ad ottemperare alla legge.

Se il minore non è in carico ai Servizi Sociali

L'Ufficio Inclusione provvede ad inviare lettera di ammonizione ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, invitandoli ad ottemperare alla legge.

Fase 2 - Lettera di ammonizione e richiesta di eventuali valide giustificazioni della mancata frequenza

L'E.Q. Inclusione scolastica della Direzione Istruzione predispone e invia la lettera di ammonizione (allegato C) ai sensi dell'art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994, da inviare, a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso sistemi di notifica digitale ogniqualvolta sia possibile, ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione invitandoli ad ottemperare alla legge.

Fase 3 - Gestione risposte della famiglia alla lettera di ammonizione

I soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ricevuta la lettera di ammonizione, sono tenuti a rispondere all'Ufficio Inclusione scolastica entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, esplicitando le motivazioni della mancata frequenza (secondo il *fac-simile* allegato E alla lettera di ammonizione).

L'Ufficio Inclusione scolastica verificherà le dichiarazioni ricevute e provvederà ad effettuare le opportune verifiche, secondo quanto previsto nella casistica di seguito specificata.

Caso 1) - A seguito dell'ammonizione, il minore riprende la frequenza scolastica

Qualora il minore riprenda la frequenza scolastica entro 7 giorni dal ricevimento della lettera di ammonizione, i soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione provvederanno a darne comunicazione alla Direzione Istruzione – Ufficio Inclusione scolastica, tramite PEC all'indirizzo direzione.istruzione@pec.comune.fi.it o e-mail all'indirizzo di posta evasione.obbligoscolastico@comune.fi.it.

In tal caso, il Dirigente scolastico invierà comunicazione all'Ufficio Inclusione scolastica, tramite pec o e-mail all'indirizzo di posta evasione.obbligoscolastico@comune.fi.it, dichiarando la ripresa della frequenza scolastica del minore segnalato e che non sussistano più i presupposti per la segnalazione al Comune.

L'Ufficio Inclusione procederà, di conseguenza, ad archiviare la pratica, dandone comunicazione ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e alla Istituzione scolastica.

Caso 2) - A seguito dell'ammonizione, i soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione presentano giustificazioni

I soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ammoniti dovranno fornire per iscritto giustificazioni delle assenze del minore, inviando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/00 (secondo il *fac-simile* allegato E alla lettera di ammonizione) e la documentazione ritenuta opportuna, alla Direzione Istruzione – Ufficio Inclusione scolastica, tramite raccomandata A/R o PEC all'indirizzo direzione.istruzione@pec.comune.fi.it o e-mail all'indirizzo di posta evasione.obbligoscolastico@comune.fi.it.

Si specifica che, secondo la formulazione dell'art. 12 comma 5 del D.L. 123/2023, le motivazioni valide e, quindi, ammissibili all'interno del procedimento amministrativo in questione, possono riguardare esclusivamente giustificazioni relative a:

- **“procurare in altro modo l'istruzione”**, che si intende verificata nei seguenti casi: istruzione parentale, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 62/2017, a seguito di apposita comunicazione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale al Dirigente Scolastico e previo sostenimento annuale dell'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione; trattenimento dei bambini che hanno compiuto o compiono entro il 31 dicembre i 6 anni, per gravi impedimenti o motivi di salute (a titolo esemplificativo, bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e bambini adottati internazionalmente), e il trattenimento, per un solo anno scolastico, di quelli che frequentano le scuole paritarie con metodo Steiner per cui l'accesso a scuola è posticipato al settimo anno di età; sottoscrizione di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015;
- **“motivi di salute”**, che si intende verificata a seguito di presentazione di certificato medico/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nelle more dell'acquisizione di un certificato medico;

- **“altri gravi impedimenti”**, caratterizzati da particolare complessità riconducibili a impedimenti oggettivi o di forza maggiore che non lasciano spazio a interpretazioni generiche o a valutazioni di carattere soggettivo.

Si specifica, inoltre, che, ai sensi dell'art. 12 comma 6, si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'art. 17 comma 4 Legge 516/1988, *“Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne”* e dell'art. 4 comma 4 Legge 101/1989 *“Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne”*.

Le giustificazioni fornite dai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione saranno esaminate dall'Ufficio Inclusione con l'eventuale ausilio, se ritenuto opportuno, della Direzione Servizi Sociali.

Le giustificazioni devono essere presentate per iscritto, allegando certificati e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/00 (secondo il *fac-simile* allegato E alla lettera di ammonizione).

Le verifiche documentali sono a carico dell'Ufficio Inclusione scolastica della Direzione Istruzione: nel caso in cui fossero necessari eventuali colloqui/sopralluoghi, questi verranno svolti dalla Direzione Corpo Polizia Municipale su richiesta dell'Ufficio Inclusione Scolastica.

Se - all'esito dell'istruttoria - le giustificazioni saranno ritenute conformi alle disposizioni di legge, l'Ufficio Inclusione informerà la Scuola, i soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, e provvederà ad archiviare la pratica.

Se, al contrario, le giustificazioni non saranno ritenute idonee, l'Ufficio Inclusione procederà come descritto al successivo punto 2 – PROCEDURA GIUDIZIARIA (denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale).

Caso 3) - I soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione raggiunti dall'ammonizione non forniscono risposte entro 7 giorni

Se i soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ricevuta la lettera di ammonizione, **non forniscono una risposta entro 7 giorni**, l'Ufficio Inclusione scolastica invierà alla Direzione Corpo Polizia Municipale la richiesta di un sopralluogo al fine di accertare la presenza di eventuali cause ostative o sollecitare la famiglia ad adempiere alle richieste ricevute.

A seguito di apposito verbale di intervento della Polizia Municipale, l'Ufficio Inclusione scolastica, sulla base di quanto riscontrato, potrà:

- archiviare la pratica e informare la famiglia e l'Istituzione scolastica, se - all'esito dell'istruttoria - le giustificazioni fornite saranno ritenute valide nel rispetto delle disposizioni di legge, o il minore riprenda la frequenza scolastica, confermata dal Dirigente Scolastico della scuola interessata;
- in caso contrario procedere, dopo aver previamente verificato con l'Istituto Scolastico l'eventuale ripresa della frequenza scolastica, alla denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, secondo le modalità previste al successivo punto 2 – PROCEDURA GIUDIZIARIA.

Caso 4) - La raccomandata ha esito negativo

Qualora la raccomandata inviata contenente la lettera di ammonizione ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione avesse esito negativo per irreperibilità, destinatario sconosciuto, o compiuta giacenza, la suddetta lettera verrà consegnata ai messi comunali che provvederanno a notificare l'atto al destinatario. Il personale incaricato provvederà a redigere una relazione sull'esito della notifica, che invierà all'Ufficio Inclusione scolastica.

Sulla base di quanto riscontrato, qualora sia confermata l'impossibilità di ricevimento della lettera di ammonizione da parte dei soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, l'Ufficio Inclusione scolastica archiverà la pratica per destinatario sconosciuto/irreperibile, comunicando il nominativo all'Anagrafe comunale per l'avvio delle procedure di competenza.

La E.Q. Anagrafe della Direzione Servizi Territoriali e protezione civile, sulla base degli elenchi comunicati dalla E.Q. Inclusione scolastica della Direzione Istruzione, contenenti i nominativi dei minori dichiarati irreperibili/sconosciuti/trasferiti, avvia la pratica di verifica della residenza ed eventuale cancellazione dai registri dell'anagrafe del Comune di Firenze.

Caso 5) - Ulteriori accertamenti - Interventi della Direzione Servizi sociali

Nel caso in cui la situazione richieda ulteriori accertamenti, la E.Q. Promozione diritti e tutela dei minori della Direzione Servizi Sociali attua gli interventi di propria competenza, compresa l'eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria, anche mediante azioni coordinate con la scuola, la Direzione Istruzione e la Direzione Corpo Polizia Municipale, mirati all'elaborazione di un progetto individuale d'intervento a favore del minore e della sua famiglia, garantendo comunicazione e circolazione delle informazioni tra i soggetti istituzionali interessati, rispetto agli interventi realizzati.

Fase 4 - Conclusione dell'istruttoria per mancata frequenza o elusione

In seguito agli accertamenti effettuati d'ufficio e alle informazioni emerse dai controlli, la E.Q. Inclusione scolastica della Direzione Istruzione provvede ad archiviare i nominativi dei minori che hanno ripreso la frequenza scolastica o per i quali siano stati forniti giustificati motivi.

La E.Q. Inclusione scolastica, nei casi in cui il minore o il suo nucleo familiare risultino conosciuti dalla Direzione Servizi sociali o si palesi la necessità di un loro intervento, invia le informazioni ottenute alla E.Q. Promozione diritti e tutela dei minori della Direzione Servizi Sociali. Se il minore o il suo nucleo familiare non sono già in carico ai Servizi sociali, la segnalazione viene inviata direttamente al Segretariato sociale per gli interventi di propria competenza, garantendo un rapporto di collaborazione anche per l'eventuale attivazione di azioni coordinate e interventi di rete.

Per i casi risultati inadempienti, l'E.Q. Inclusione scolastica procede alla denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, alla Procura della Repubblica, secondo le modalità previste al successivo punto 2 – PROCEDURA GIUDIZIARIA.

1.C) Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione

Per i casi di mancato assolvimento dell'obbligo di formazione che riguardano studentesse e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni in obbligo formativo, la procedura amministrativa prevede l'avvio dell'istruttoria e lo svolgimento dei controlli preliminari, anche a seguito delle segnalazioni

pervenute dagli enti di formazione professionale, ad esito dei quali, se il minore non risulta in carico ai Servizi Sociali, si provvederà ad inviare ai soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo formativo (i genitori della/del minore o chi ne fa le veci) a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso sistemi di notifica digitale ogniqualvolta possibile, lettera di ammonizione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 76/05 (allegato D).

Sulla base delle dichiarazioni fornite dai soggetti responsabili dell'adempimento saranno intraprese le azioni necessarie stabilite dalla "Cabina di regia" al fine di favorire l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte della/del minore.

2 – PROCEDURA IN VIA GIUDIZIARIA

Il D.L. n. 123 del 15/09/2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” nell’ambito delle misure per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione, ha introdotto una nuova fattispecie di reato per i casi di inadempimento dell’obbligo di istruzione e un diverso trattamento sanzionatorio.

All’art. 12 del Capo III, concernente *Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione*, inserisce, infatti, il nuovo delitto riferito all’obbligo scolastico dei minori, l’art. 570 ter c.p. - Inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori – per cui tale reato, già previsto come una contravvenzione concernente l’attività sociale della pubblica amministrazione (ai sensi dell’art. 731 c.p., ora abrogato) che prevedeva una sanzione di tipo pecuniario, adesso si configura quale “**delitto contro l’assistenza familiare**” e prevede quale pena la reclusione.

Il nuovo art. 570 ter c.p. stabilisce quale pena:

- a) **la reclusione fino a 2 anni** (comma 1) per *l’ipotesi di dispersione assoluta del minore, mai iscritto a scuola;*
- b) **la reclusione fino a 1 anno** (comma 2), per *l’ipotesi dell’abbandono scolastico per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno, tali da costituire elusione³ dell’obbligo di istruzione.*

Nel caso in cui, a conclusione delle istruttorie amministrative per mancata iscrizione o per mancata frequenza scolastica/elusione risulti confermato il mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione del minore, l’Ufficio Inclusione scolastica, dopo aver previamente verificato con l’Istituto Scolastico la persistenza della mancata iscrizione/frequenza, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte dei minori residenti nel territorio comunale, provvede a presentare denuncia per iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ex art. 331 c.p.p., per il reato di cui all’art. 570 ter c.p. “inosservanza dell’obbligo di istruzione”, allegando alla denuncia:

- copia del Modello di cui all’allegato A e relativa documentazione allegata con la quale l’Istituzione scolastica ha segnalato il mancato adempimento dell’obbligo scolastico del minore alla Direzione Istruzione;
- copia della lettera di ammonizione inviata, tramite raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso sistemi di notifica digitale e relativa ricevuta, o attestazione di consegna/compiuta giacenza, ai soggetti responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’art. 114 D.lgs. 297/1994;
- copia della comunicazione dell’Istituzione scolastica con la quale viene confermata l’inosservanza dell’obbligo di istruzione;
- verbale dell’eventuale sopralluogo effettuato dalla Direzione Corpo Polizia Municipale;
- eventuale relazione della E.Q. Promozione diritti e tutela dei minori della Direzione Servizi Sociali;
- eventuale relata dei messi comunali a seguito di notifica tramite essi.

³ Ai sensi dell’art. 114 comma 4 del D.Lgs. n. 297/1994 così come modificato dalla Legge n. 159 del 13/11/2023 (D.L. n. 123 del 15/09/2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”) “... costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi”.

Ad esito delle azioni intraprese, l'Ufficio Inclusione scolastica provvederà ad informare l'Istituzione scolastica, la Direzione dei Servizi sociali e la Direzione Polizia Municipale dell'avvenuta presentazione della denuncia ai sensi ex art. 331 c.p.p..

Allegato A - Modello di segnalazione dei casi di mancata frequenza ed elusione dell'obbligo di istruzione

**Al Sindaco del Comune di Firenze
Direzione Istruzione - Ufficio Inclusione Scolastica**

**Segnalazione di mancata frequenza o elusione dell'obbligo di istruzione ai sensi della Legge n. 159 del 13.11.2023
(Legge di conversione del D.L. n. 123 del 15.09.2023, c.d. "Decreto Caivano")**

Informazioni sull'Istituzione scolastica:

Denominazione: _____

Indirizzo: _____

Dati sul minore segnalato:

Cognome: _____

Nome: _____

Codice fiscale: _____

Luogo e data di nascita: _____

Indirizzo di residenza: _____

Scuola: _____

Classe e sezione: _____

Dati sui genitori / esercenti la responsabilità genitoriale:

PADRE

Cognome: _____

Nome: _____

Indirizzo di residenza: _____

Recapito telefonico / e-mail: _____

MADRE

Cognome: _____

Nome: _____

Indirizzo di residenza: _____

Recapito telefonico / e-mail: _____

Informazioni / dettagli sulla segnalazione: *(segnare le opzioni di pertinenti)*

☐ minore assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi

☐ mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi

☐ minore assente dall'inizio dell'anno scolastico

Numero di assenze ingiustificate: _____

Informazioni sul percorso scolastico:

☐ minore segnalato per mancato adempimento dell'obbligo di istruzione nell'anno scolastico precedente

Altre informazioni utili:

☐ minore segnalato ai Servizi Sociali

Eventuali interventi attivati in favore del minore, se conosciuti: _____

Rapporti scuola / famiglia:

Data convocazione della famiglia per comunicazioni sulle assenze: _____

Esito della convocazione:

☐ nessuna risposta

☐ recapito sconosciuto

☐ trasferito

Eventuali contatti telefonici avvenuti il: _____

Note: _____

Colloquio avvenuto il: _____

Esito: _____

Data Comunicazione ai genitori o altri soggetti responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dell'avvio delle procedure in ordine all'inadempimento dell'obbligo di istruzione a norma di legge a mezzo raccomandata A/R il: _____

Luogo, data

Il Dirigente scolastico

Allegato B – Lettera di Ammonizione per mancata iscrizione

Al Sig./Sig.ra Cognome Nome
per il minore Cognome Nome
Indirizzo
CAP - Firenze

OGGETTO: Ammonizione ai sensi dell'art. 114 c.2 del D.Lgs. 297/94 per mancato assolvimento obbligo istruzione A.S. ____/____

Gentile famiglia,

in applicazione della modifica dell'art.114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94), introdotta con decreto legge 15 settembre 2023 n.123 (*"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"* c.d. Decreto Caivano), convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, questa Amministrazione, ha effettuato riscontri sulle banche dati in suo possesso dai quali è emerso che Vostra/o figlia/o non risulterebbe iscritta/o a nessuna scuola statale o paritaria del territorio italiano.

Per tale motivo, questa Amministrazione, nell'ambito della sua funzione di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, Vi ammonisce formalmente ad ottemperare alla legge iscrivendo Vostra/a figlia/o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o a fornire per iscritto (utilizzando il modulo allegato), tramite raccomandata A/R o via pec agli indirizzi sotto indicati, valide giustificazioni della mancata iscrizione del/la minore, **entro e non oltre 7 giorni** dal ricevimento della presente.

In caso di mancata iscrizione a scuola o in assenza di valide giustificazioni, questa Amministrazione procederà a inoltrare denuncia all'Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per l'esercizio dell'azione per il reato di cui all'art. 570 ter del c.p., in ottemperanza all'art. 570 ter c.p. e all'art. 114 c. 4 e 5 del D. Lgs. 297/94.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo evasione.obbligoscolastico@comune.fi.it.

In attesa di una Vs. sollecita risposta e ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

FIRMA

Allegato C – Lettera di Ammonizione per mancata frequenza

Al Sig./Sig.ra Cognome Nome
per il minore Cognome Nome
Indirizzo
CAP - Firenze

OGGETTO: Ammonizione ai sensi dell'art. 114 c.4 del D.Lgs. 297/94 per mancato assolvimento obbligo istruzione A.S. ____/____

Gentile famiglia,

in applicazione della modifica dell'art. 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94), introdotta con decreto legge 15 settembre 2023 n.123 (*"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"* c.d. Decreto Caivano), convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, da quanto segnalato dalla scuola _____ con nota prot. _____ del _____ risulta che Vostra/o figlia/o _____ nata/o a _____ il _____ non adempie all'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1 c. 622 del D.Lgs. 296/2006.

Per tale motivo, questa Amministrazione, nell'ambito della sua funzione di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, Vi ammonisce formalmente ad ottemperare alla legge accompagnando Vostra/o figlia/o a scuola al fine di riprendere la frequenza o a fornire per iscritto, (utilizzando il modulo allegato), tramite raccomandata A/R o via pec agli indirizzi sottoindicati, valide giustificazioni delle assenze del/la minore, **entro e non oltre 7 giorni** dal ricevimento della presente.

In caso di mancato ritorno a scuola o in assenza di valide giustificazioni, questa Amministrazione procederà a inoltrare denuncia all'Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per l'esercizio dell'azione per il reato di cui all'art. 570 ter del c.p., in ottemperanza all'art. 570 ter c.p. e all'art. 114 c. 4 e 5 del D. Lgs. 297/94.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo evasione.obbligoscolastico@comune.fi.it.

In attesa di una Vs. sollecita risposta e ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

Firma

Allegato D – Lettera di Ammonizione per mancata frequenza obbligo formativo

Al Sig./Sig.ra Cognome Nome
per il minore Cognome Nome
Indirizzo
CAP - Firenze

OGGETTO: Assolvimento diritto-dovere all'istruzione e formazione

Gentile famiglia,

L'Istituto/Ente di formazione "....." ha segnalato che Vostra/o figlia/o, _____ nata/o a _____ il _____, iscritta/o per l'anno scolastico 2024-2025 alla/al classe/corso, risulta ad oggi non frequentare le lezioni.

Si ricorda che in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 76 del 2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53", è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita al fine di "assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea".

Il concetto di "diritto-dovere" all'istruzione e alla formazione dai 6 ai 18 anni ricomprende l'obbligo di istruzione dai 6 ai 14 anni, sancito costituzionalmente, e l'obbligo formativo a partire dai 16 anni fino al conseguimento del diploma, di una qualifica professionale o al compimento del diciottesimo anno d'età.

Per tale motivo, questa Amministrazione, nell'ambito della sua funzione di vigilanza sull'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, vi ammonisce invitandovi a far proseguire il percorso di formazione intrapreso da vostra/o figlia/o secondo le modalità previste dalla normativa vigente, informando lo scrivente ufficio sulle scelte intraprese e/o sulle giustificazioni dell'assenza tramite raccomandata A/R o via pec agli indirizzi sottoindicati.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo evasione.obbligoscolastico@comune.fi.it.

In attesa di una Vs. sollecita risposta e ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.)

Il/la sottoscritto/a:

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ (prov. _____) il _____

e residente in _____ (prov. _____)

via _____ n. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false nonché della decadenza dei benefici eventualmente acquisiti (art. 75 e art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.) sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A⁴

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, che i dati personali indicati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs.101/2018, con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm. **la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 20025, n. 82.**

(luogo e data)

Il dichiarante _____
(firma per esteso e leggibile)

⁴ Le giustificazioni ritenute valide dalla Legge 159/2023 – D.L. 123/2023 – Decreto Caivano, art. 12 comma 5, sono le seguenti:

- **“procurement in altro modo l'istruzione”**, che si intende verificata nei seguenti casi: istruzione parentale, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 62/2017, a seguito di apposita comunicazione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale al Dirigente Scolastico e previo sostenimento annuale dell'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione; trattenimento dei bambini che hanno compiuto o compiono entro il 31 dicembre i 6 anni, per gravi impedimenti o motivi di salute (a titolo esemplificativo, bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e bambini adottati internazionalmente), e il trattenimento, per un solo anno scolastico, di quelli che frequentano le scuole paritarie con metodo Steiner per cui l'accesso a scuola è posticipato al settimo anno di età; sottoscrizione di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015;
- **“motivi di salute”**, che si intende verificata a seguito di presentazione di certificato medico/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nelle more dell'acquisizione di un certificato medico;
- **“altri gravi impedimenti”**, caratterizzati da particolare complessità riconducibili a impedimenti oggettivi o di forza maggiore che non lasciano spazio a interpretazioni generiche o a valutazioni di carattere soggettivo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”

Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15.03.1997, n. 59.
- 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo).

Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 76 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
- 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

Copertina dell'
Ufficio Comunicazione
Comune di Firenze

